



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E
DEL BILANCIO

Ex Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 31 posti di dirigente sanitario medico, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute - CODICE CONCORSO 826.

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 concernente il "*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 riguardante il "*Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale*";

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, recante “*Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n.80 del 2021*”;

CONSIDERATO di prevedere, nel corso delle prove, la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, utilizzando la metodologia dell'*Assessment Center* (AC);

RITENUTO, pertanto, di individuare gli ambiti e le competenze in relazione alle attività, responsabilità e requisiti richiesti per la posizione oggetto del presente bando di concorso;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 febbraio 2015, recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;

VISTO, in particolare, l'art. 17, comma 3, della sopra citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, nella parte in cui stabilisce che “*l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute.*”

VISTO l'art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dal decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 87, in base al quale “a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella

specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”;

VISTO l'art. 1, comma 548 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che consente l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui *“per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità di personale direttivo e docente della scuola”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”* e successive modifiche e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante *“Norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

VISTO l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, concernente la *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la nota circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica recante “*Chiarimenti in materia di Piattaforma unica del reclutamento (www.inPA.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2024, con il quale è stato adottato il “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026*” del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 196, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*”, entrato in vigore il 3 gennaio 2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i., recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l’art. 1, comma 882, che autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale 20 medici da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante la “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*”;

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dall’art. 6 del d.P.R. 487/1994, per il ruolo dei dirigenti sanitari medici del Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2023, la rappresentatività del genere maschile è pari al 38,95 per cento, quella del genere femminile è pari al 61,04 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni centrali sottoscritto il 16 novembre 2023;

TENUTO CONTO che la disposizione del quarto periodo dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica ai concorsi banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario;

VISTA la nota prot. DGPOB n. 9174, dell’8 marzo 2024, con la quale è stata comunicata al Dipartimento della Funzione pubblica l’attivazione di procedure concorsuali per le esigenze del Ministero della salute per il reclutamento di profili dirigenziali sanitari;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n.196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Celotto l’incarico di Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;

VISTA la direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, adottata il 29 febbraio 2024;

ATTESA l'attuale vacanza della posizione dirigenziale generale della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, afferente al Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;

RITENUTO di dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nelle more del conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come da ultimo modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e segretari comunali;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene "*in coerenza*" con la normativa di accesso prevista per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO, pertanto, di definire gli aspetti sostanziali della procedura concorsuale in coerenza con le disposizioni di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, relative ai dirigenti medici, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, al numero e alla tipologia delle prove d'esame;

RITENUTO, altresì, di poter applicare alla presente procedura le richiamate disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, per consentire la partecipazione degli specializzandi;

VERIFICATA la dotazione organica dei dirigenti sanitari del Ministero della salute;

RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di indire una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di 31 posti di dirigente sanitario medico, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute;

DECRETA

Articolo 1 (Posti disponibili a concorso)

È indetto un concorso pubblico, su base regionale, per titoli ed esami, per la copertura di **31 posti di dirigente sanitario medico**, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze degli uffici del Ministero della salute - CODICE CONCORSO 826.

I posti disponibili sono i seguenti:

- Calabria: n. 2 posti;
- Campania: n. 1 posto;
- Emilia Romagna: n. 2 posti;
- Friuli Venezia Giulia: n. 1 posto;
- Lazio: n. 3 posti;
- Liguria: n. 6 posti;
- Lombardia: n. 5 posti;
- Puglia: n. 2 posti;
- Sardegna: n. 1 posto;
- Sicilia: n. 5 posti;
- Toscana: n. 1 posti;
- Veneto: n. 2 posti.

I vincitori saranno assegnati ad uno dei suddetti uffici del Ministero della salute, secondo l'ordine della graduatoria finale, sulla base delle preferenze di regione espresse nella domanda di partecipazione.

Articolo 2

(Requisiti generali e specifici di ammissione)

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica preventiva;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

- f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- g) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- h) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
- i) non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
- j) conoscenza della lingua inglese;
- k) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

REQUISITI SPECIFICI:

l) laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) ovvero ogni altro titolo di studio equiparato in base alla normativa vigente.

I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza relativamente alla presente procedura.

A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.

m) diploma di specializzazione in una delle discipline ricomprese nelle seguenti aree, previste nella tabella B del decreto del Ministro della sanità del 30 e gennaio 1998 e s.m.i.: Area medica e delle specialità mediche, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnostica e dei servizi, Area di sanità pubblica, ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

m.1) oppure regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto m), al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 547 e 548 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i.;

n) abilitazione all'esercizio della professione di medico ed iscrizione all'Albo dei Medici – Chirurghi.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'eventuale irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

Il presente bando è pubblicato sul Portale “inPA” - disponibile all'indirizzo internet: [«https://www.inpa.gov.it»](https://www.inpa.gov.it) - e sul sito ufficiale del Ministero della salute – sezione Concorsi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale “inPA”, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: [«https://www.inpa.gov.it»](https://www.inpa.gov.it) - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non sono prese in considerazione ai fini della selezione.

Fino alla scadenza del termine per la presentazione, la domanda può essere modificata ed integrata. Sarà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'area riservata del candidato.

I dati dichiarati nella piattaforma di presentazione delle domande sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

In caso di malfunzionamento parziale o totale del portale “inPA” accertato dal Ministero della salute, che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o degli allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento, di tale eventualità è dato apposito avviso sul Portale del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Articolo 4 **(Contenuto della domanda)**

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- c) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) l'idoneità fisica all'impiego;
- g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- h) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i) la posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- j) di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
- k) di essere/non essere dipendenti di ruolo del Ministero della salute;
- l) il possesso dei titoli di studio richiesti quale requisito di ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui il titolo stesso è stato conseguito (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza);
- m) diploma di specializzazione in una delle discipline ricomprese nelle seguenti aree, previste nella tabella B del decreto del Ministro della sanità del 30 e gennaio 1998 e s.m.i.: **Area medica e delle specialità mediche, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnostica e dei servizi, Area di sanità pubblica**, ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; oppure regolare iscrizione, in una delle predette discipline, al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 547 e 548 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i.;
- n) abilitazione all'esercizio della professione di medico ed iscrizione all'Albo dei Medici – Chirurghi.
- o) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 12 del presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione per la formazione della graduatoria finale;
- p) di accettare quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- q) l'eventuale condizione di portatori di handicap con l'indicazione del tipo di ausilio e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando;
- r) l'eventuale condizione di soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

In relazione a quanto previsto dalla lettera q), la condizione di portatore di handicap e la richiesta di

ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica competente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

In relazione a quanto previsto dalla lettera r), si precisa che possono essere ammessi a titolo compensativo i seguenti strumenti: programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; la calcolatrice nei casi di discalculia; ogni altro ausilio giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice.

I soggetti con DSA possono presentare richiesta di sostituire la prova scritta con una prova orale all'indirizzo PEC dgprob@postacert.sanita.it, fino a 10 giorni prima della data della prova scritta.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità, devono essere comunicate gravi limitazioni fisiche che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto q), o sulla condizione del soggetto con DSA di cui al punto r), deve essere allegata alla domanda di concorso nell'apposita sezione "allegati" disponibile sul portale "inPA".

La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a proprio giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente, senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura, anche tenuto conto delle valutazioni dell'Ufficio competente per la Sicurezza e salute dei lavoratori della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

s) indicazione delle regioni in cui sono disponibili i posti di cui all'articolo 1, selezionandole tassativamente in ordine progressivo di preferenza, con numeri da 1 (regione preferita) a 12 (regione meno preferita).

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online ed il pagamento del contributo di segreteria.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale "inPA".

Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 5

(Diritto di segreteria)

Per la partecipazione al concorso è dovuto, a pena di esclusione, la quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) da versare secondo le indicazioni riportate sul Portale "inPA".

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della domanda di concorso.
Il contributo non è rimborsabile.

Articolo 6 **(Commissione esaminatrice)**

La Commissione esaminatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, in linea con quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità ai sensi dagli artt. 35, 35bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presidente e i membri della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell'area dei funzionari in servizio presso il Ministero della salute.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza rispettivamente nella lingua inglese, nell'informatica, nonché nella valutazione delle conoscenze e delle capacità tecniche e manageriali, di cui al successivo articolo 10.

I criteri di valutazione delle prove concorsuali sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice e sono formalizzati nei relativi verbali.

La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Per ciascun componente è nominato un supplente, che subentra in caso di impossibilità del componente titolare.

Come previsto dall'art. 11, comma 4, d.P.R. 487/1994 e s.m.i., le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione.

Articolo 7 **(Prova preselettiva)**

In relazione al numero di domande pervenute, si fa riserva di effettuare una eventuale prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove di cui al successivo articolo 8, al fine di determinare l'ammissione dei candidati alla prova scritta.

Con avviso pubblicato sul portale "inPA" nonché sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it sono date le comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva nella data e nell'ora di inizio stabilita comporta l'esclusione dal concorso.

Sono ammessi a sostenere la successiva prova scritta i candidati abbiano conseguito un punteggio pari a 21/30.

La prova preselettiva si svolge mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Durante la prova, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 9 è pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e sul Portale inPA. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 8 (Procedura concorsuale)

La procedura è articolata nelle seguenti fasi concorsuali:

a) prova scritta: svolgimento di un elaborato, anche nella forma di risposte sintetiche a una pluralità di quesiti di carattere teorico, su una o più delle materie inerenti alle discipline messe a concorso;

b) prova pratica: soluzione di un caso pratico su una o più delle discipline messe a concorso, inerenti alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale: colloquio su una o più materie messe a concorso, sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché sulle competenze e l'organizzazione del Ministero della salute.

Le prove concorsuali, sopra descritte, verteranno su una o più delle seguenti materie:

- Emergenza in sanità pubblica;
- Regolamento sanitario internazionale e profilassi internazionale;
- Epidemiologia;
- Igiene e medicina preventiva;
- Elementi di medicina legale e medicina del lavoro;
- Elementi di comunicazione in sanità pubblica;
- Vigilanza sanitaria con focus su sbarchi migranti;
- Procedure operative USMAF;
- Competenze ed organizzazione del Ministero della salute, con particolare riferimento agli USMAF-SASN;
- Struttura e funzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- Organizzazione, compiti e funzioni dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);
- Organizzazione, compiti e funzioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'European Medicines Agency (EMA);
- Normativa europea per i dispositivi medici;
- Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; reati contro la pubblica amministrazione.

Nel corso della prova orale saranno accertate altresì la conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, nonché delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

Articolo 9 **(Prova scritta e prova pratica)**

La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La correzione delle prove da parte della Commissione potrà avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali e con modalità che assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato.

Durante le prove, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici.

In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

I candidati saranno informati del giorno, dell'ora e delle modalità in cui si svolgeranno le prove con apposito avviso pubblicato sul portale "inPA" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nei giorni e nella sede stabilita, saranno esclusi dalla procedura, ferme restando le misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, sarà assicurata la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova.

L'esito delle prove sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e sul portale "inPA". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 10 **(Prova orale)**

Ai candidati ammessi a sostenere **la prova orale** sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla, con apposito avviso pubblicato sul portale "inPA" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Nel corso della prova orale saranno accertate altresì la conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse. Verranno inoltre valutate le capacità, attitudini e motivazioni individuali, relativamente ai seguenti ambiti di competenza:

- Soluzione dei problemi;
- Orientamento al risultato;
- Orientamento alla qualità del servizio;
- Tenuta emotiva;
- Consapevolezza organizzativa.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.

La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le sedute dell'esame orale del concorso sono pubbliche.

Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni seduta d'esame sul portale "inPA".

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Articolo 11 **(Punteggio e valutazione dei titoli)**

La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6 dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le **prove d'esame** sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la **valutazione dei titoli** sono così ripartiti:

- titoli di carriera: fino a 8 punti;

Sono valutabili i servizi prestati presso le Amministrazioni pubbliche e/o Aziende e altri enti del Servizio Sanitario nazionale, rientranti in una delle seguenti tipologie:

- 1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con la qualifica dirigenziale;
- 2) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, in altra posizione funzionale.

I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio.

I periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

- titoli di studio universitari: fino a 4 punti;

Sono valutabili:

- a) master universitari di primo e secondo livello;
- b) diplomi di specializzazioni;
- c) dottorati di ricerca.

Tali titoli sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

- pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti.

Le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione del Ministero della salute, con la qualifica dirigenziale da attribuire e con la loro inerenza con le materie oggetto della prova d'esame. Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino a un massimo di n. 10 pubblicazioni, che saranno valutate in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.

- curriculum formativo e professionale: fino a 5 punti.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso.

Ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali.

Articolo 12

(Titoli di preferenza)

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994, relativamente ai titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Con specifico avviso, che verrà pubblicato da questa Amministrazione sul Portale inPA immediatamente dopo lo svolgimento delle prove orali, verrà indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno inviare la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di preferenza, espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

Articolo 13 **(Graduatoria finale)**

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza posseduti dai candidati, formula la graduatoria finale.

I posti a concorso saranno assegnati ai vincitori, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria, sulla base delle preferenze regionali espresse da ciascun candidato nella domanda di partecipazione, in relazione alle esigenze di servizio, presso le sedi degli uffici periferici del Ministero della salute presenti nelle regioni indicate.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che provvederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti della Commissione, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

La validità e i termini per l'utilizzazione della graduatoria saranno determinati in relazione alle norme di legge vigenti.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della salute e sul portale "inPA". Dalla pubblicazione su "inPA" e sul sito istituzionale decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 14 **(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)**

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.

Coloro che non si presentino, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio saranno considerati rinunciatori.

I vincitori del concorso saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con l'inquadramento nel profilo professionale di **dirigente sanitario medico**.

Con la stipula del contratto individuale di lavoro, è implicita l'accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente dell'Area I, citati in premessa. In particolare, l'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.

Nel corso del periodo di prova, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai vincitori, in materia tra l'altro di: disciplina generale dell'azione amministrativa, responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità pubblica, normativa anticorruzione, nonché sugli ulteriori argomenti ritenuti di interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.

Al termine del periodo di prova saranno conferiti gli incarichi dirigenziali sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 15

(Informativa dati personali)

Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando di concorso”) in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art. 12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro.

Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito istituzionale del ministero della salute al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?id=51.

I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse al bando di concorso.

La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da: a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare; b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD; c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all’esito della relativa procedura.

I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l’assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato.

Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall’articolo 2, del bando di concorso, rubricato “Requisiti per l’ammissione”), ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell’art. 10, del RGPD.

Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale, al link sopra richiamato: https://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?id=51.

L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare.

L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 16 **(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" nonché sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: [«https://www.inpa.gov.it»](https://www.inpa.gov.it).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che per le richieste di accesso agli atti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul portale inPA.

Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla stessa data.

Roma, 19 aprile 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to dott. Giuseppe CELOTTO